



# COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER  
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)  
ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Febbraio alle ore 20:30, nella sede municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
			5	<u>OGNIBENI MORIS</u>	
2	<u>GIRELLI GIORGIO</u>	SI	6	<u>PEZZOTTINI FABIO</u>	
3	<u>OGNIBENI ROBERTA</u>		7	<u>SALVINI FAUSTA</u>	
4	MARMENTINI ANDREA				

**PRESENTI: 7      ASSENTI: 0**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Alberto dott. Lorenzi il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Guerra Giov Battista Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER  
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)  
ANNO 2018.**

Vista e richiamata la delibera di consiglio comunale n. 9 del 21 febbraio 2017 di approvazione del piano finanziario e tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) — Anno 2017.

Rammentato che, nelle more del perfezionamento della legge di bilancio, il Ministro dell'interno con il decreto 29 novembre 2017 (G.U. 6 dicembre 2017, n. 285) ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per il 2018 degli enti locali. Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono

prorogati, alla stessa data (28 febbraio 2018), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Tanto in virtù: dell'art. 1 comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto per i tributi locali fuori dal blocco i Comuni possono deliberare entro il 28 febbraio 2018.

Visto l'art., 38, 39, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)

In particolare:

- il comma 37, lett. a, dell'art. 1 L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) modifica ed integra il comma 26, dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015 n. 208 (stabilità 2016). Il comma è così modificato ed integrato: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli artt. 15 e 16 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1 comma 174, L. 30 dicembre 2004 n. 31 1, e all'art. 2, commi 79, 80, 83 e 86, L. 23 dicembre 2009 n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000".
- Pertanto, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è prevista anche per il 2018

Atteso che, in ogni caso, in base alle disposizioni contenute nell'art. 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'ente locale, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo. In tale contesto, per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio. L'accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio consente all'ente locale di disporre l'aumento delle aliquote e delle tariffe anche in deroga al C.d. blocco degli aumenti dei tributi locali? Ad avviso del MEF (Dipartimento delle finanze, Ris. 29 maggio 2017, n. I/DF), in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe può essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti.

Atteso che:

- l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".
- in caso di ritardi da parte del concessionario/affidatario del servizio di gestione dei rifiuti il Comune non può comunque approvare autonomamente il piano finanziario predisposto dal proprio gestore, dovendo, in base a

quanto precisato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, parere 8 maggio 2014, n. 125, chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi intestati alla Regione.

- il termine ultimo per l'approvazione delle aliquote non è ancorato al termine di approvazione del proprio bilancio comunale ma alla data ultima prevista in generale per l'approvazione del bilancio comunale;
- In ordine alla possibilità di approvare le variazioni di aliquote oltre la data di approvazione del proprio bilancio si veda la Risoluzione 2 maggio 2011, n. I/DF e la risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze ove si precisa che, ad avviso del Ministero dell'Interno, le variazioni alle aliquote e ai regolamenti possono essere recepite attraverso successive variazioni del bilancio comunale, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo bilancio.

Alla luce del quadro normativo richiamato ( vedi l'art. 5, comma 1 del D.M. 29 novembre 2017 del Ministero dell'interno, pubblicato nella G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017) pertanto ad oggi il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe Tari rimane fissato al 28 febbraio 2018, ed in caso di mancata approvazione entro tale termine si renderanno automaticamente applicabili le tariffe Tari deliberate per il 2017. Va, infine, precisato che le tariffe Tari possono essere variate entro il 30 luglio 2018, in sede di verifica degli equilibri, per quanto previsto dall'art. 193 del Tuel, con l'ulteriore precisazione che tale termine non può essere utilizzato per le tariffe Tari corrispettivo, in quanto queste sono slegate dagli equilibri di bilancio.

L'art. 1 comma 683, L. n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio comunale approva le tariffe TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Consiglio comunale è chiamato ad approvare entro tale data il piano economico finanziario e le correlate tariffe TARI, nel più generale contesto della manovra di bilancio, rispetto alla quale tali adempimenti sono propedeutici.

Con riferimento alla tariffa, va esclusa l'ultrattività della deroga introdotta dal comma 12-quinquiesdecies, art. 10, D.L.

n. 192 del 2014, limitata al solo 2014, anno di prima introduzione della TARI; si riepande pertanto, nella fattispecie, il principio generale di cui all'art. 1 comma 169, L. n. 296 del 2006, che, nell'ipotesi di mancata approvazione, da parte degli enti locali, delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine d'approvazione del bilancio di previsione, considera prorogate di anno in anno le tariffe previgenti. Resta ferma, allo stato, la possibilità, per l'organo consiliare, di deliberare l'aumento tariffario nel corrente anno, posto che l'art. 1 comma 26, Legge di stabilità 2016, ha espressamente escluso la TARI dal blocco degli aumenti fiscali. Corte dei conti-Sicilia delibera 2 febbraio 2016 n. 49

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (ILIC) composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti.

Atteso che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (art. I, comma 642, legge 147/2013)

Fino al compimento della completa utilizzabilità dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645, legge 147/2013)

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto

edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale (art. 1, comma 646, legge 147/2013)

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di tali rifiuti, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. In sostanza il Comune dovrebbe stabilire l'esonero della TARI per depositi e magazzini delle attività produttive, esonero che, interpretando letteralmente la norma, potrebbe intendersi obbligatorio (art. 1, comma 649, legge 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e, e bis, e ter, D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014)

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (art. I, comma 650, legge 147/2013)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1, comma 651, legge 147/2013)

Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, il comune indica: 1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (art. 1, comma 682, legge 147/2013)

Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (C.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE) (art. I, comma 27, della legge 208/2015).

Il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (art. I, comma 652, legge 147/2013)

Viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 27, della legge 208/2015)

Le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del Dlgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. I, comma 654, legge 147/2013).

Tra le componenti di costo del piano finanziario relativo alla TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tarsu-Tia-Tares (art.7, comma 9, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

Art. 195, comma 2, lett. e), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96). Il decreto ministeriale, relativo ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è di imminente (tardiva, cfr. T.A.R. Lazio, 13 aprile 2017 n. 4611) emanazione. Peraltro, sono probabili (auspicabili) modifiche al testo anticipato in alcuni quotidiani, accessibile in taluni siti. Il D.M. è atteso sin dal 1997 ("decreto Ronchi"), nell'ultrattività delle risalenti disposizioni (D.M. 27 luglio 1984).

L'assimilare (rectius, equiparare) un rifiuto speciale al rifiuto urbano comporta almeno 3 effetti: 1) i rifiuti (urbani e assimilati) diventano "comuni" sotto vari profili, senza differenze gestionali, godendo di un regime amministrativo

"agevolativo" (no formulario rifiuti, no registro carico/scarico, no MUD,etc.); 2) i rifiuti assimilati ricadono (salvo per il recupero) nel regime di privativa del servizio pubblico locale; 3) i produttori dei rifiuti assimilati (insistenti con locali e aree nel territorio comunale) sono assoggettati alla Tari-tariffa puntuale: un provento a struttura e funzione binomia. Una parte fissa (ancorata ad aspetti tributari, per le esternalità di cui potenzialmente si gode. Ad es. spazzamento aree pubbliche, gestione uti cives) e una parte variabile (un pseudo corrispettivo del servizio, gestione uti singuli).

Diversamente, il rifiuto rimane nello spazio "privatistico" di/nel mercato, avvalendosi per la gestione di soggetti privati con loro "prezzi", fermo restando la responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti speciali del rispetto della normativa rifiuti.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 convertito nella legge 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (art. 1, comma 655, legge 147/2013)

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (art. 1, comma 656, legge 147/2013)

Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (art. 1, comma 657, legge 147/2013)

Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- a) fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 1, comma 659, legge 147/2013)

Il comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra citate. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (art. 2, comma 1, lett. e ter, D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014)

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la TOSAP (art. 1, comma 664, legge 147/2013)

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Dlgs.504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (art. 1, comma 666, legge 147/2013)

Con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di coffettivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (art. 1, comma 667, legge 147/2013)

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Dlgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, legge 147/2013).

L'art. 32 della legge 221/2015 (collegato ambientale) prevede che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti i target di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati nella misura del 65%, è applicata un 'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma I sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. L'adeguamento va raggiunto entro i prossimi due anni (cioè entro il 2018)

La TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico dell'occupante, è stata introdotta nell'ordinamento tributario locale, quale componente della IUC, dalla L.

27 dicembre 2013 n. 147, che ne detta la disciplina all'art. 1, dal comma 641 al comma 668.

Il comma 650, dell'art. 1, precisa che la TARI è corrisposta in base a Tariffa, commisurata ad anno solare, e il successivo comma 651 dispone che il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Questa commisurazione, conosciuta più comunemente come "metodo normalizzato", detta le regole ed i criteri di determinazione della Tariffa e, nel suo Allegato I, individua i costi da coprirsi ed i coefficienti di attribuzione, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle utenze domestiche e non domestiche.

Poiché il "metodo normalizzato", nella sua pratica attuazione, è risultato di difficile applicazione, il legislatore, al comma 652, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013, ha previsto che il Comune, in alternativa ai criteri dettati dal "metodo normalizzato" e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14, Dir. n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la Tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Circa i coefficienti di produttività previsti dal "metodo normalizzato", al fine di semplificarne l'applicazione, il legislatore aveva disposto, per il biennio 2014-2015, che i Comuni potevano derogare i minimi e i massimi di alcuni coefficienti nella misura del 50%, ed escludere l'applicazione di un altro coefficiente.

In particolare l'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013, per il citato biennio, aveva previsto che i Comuni, nella determinazione della Tariffa rifiuti, potevano derogare i minimi e massimi del coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile alle utenze non domestiche e per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche ed, inoltre, di non applicare il coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche.

Su quest'ultima disposizione è intervenuta la legge di Stabilità 2016, che, con l'art. I comma 27, ha semplicemente prorogato di un ulteriore biennio, 2016-2017, la citata disposizione.

Lo stesso comma 27, ha altresì differito al 2018, l'obbligo per i Comuni, disciplinato dal comma 653, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013, prima previsto a decorrere dal 2016, di avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi da coprire con la TARI.

Atteso che con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato il 20 aprile 2017 e pubblicato in G.U. il 22 maggio 2017 sono stati introdotti i criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti urbani residui conferiti e per la realizzazione di sistemi di gestione che consentano di attuare una tariffa commisurata al servizio reso. I Comuni che, nelle more dell'adozione del decreto da parte del Ministero, abbiano adottato in via autonoma propri criteri di misurazione puntuale del rifiuto conferito, dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto entro due anni.

Lo scopo del decreto è indicato esplicitamente nel dettare i criteri necessari ai Comuni per l'adozione di: "a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico; b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso". Ciò consentirà l'introduzione di un "effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (art. I, D.M. cit.).

Ciò posto, il decreto definisce il "rifiuto urbano residuo (RUR)" come "il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" e l'"utente" del servizio come la "persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze". Le "utenze" sono individuate con una terminologia simile a quella utilizzata nel corso degli anni per definire il presupposto oggettivo dei tributi sui rifiuti: sono infatti "utenze" le "unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un 'utente'" (art. 2, D.M. cit.).

Il decreto individua le modalità di identificazione delle utenze, come primo passo per la quantificazione puntuale dei rifiuti urbani residui conferiti da ciascuna di esse. Viene così stabilito che l'identificazione deve avvenire "mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza" (art. 3, D.M.). Il codice così assegnato a ciascuna utenza può anche essere collegato al relativo codice fiscale e deve essere letto "attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico" (art. 5, D.M. cit.). Dovrebbe trattarsi, in definitiva, di dispositivi C.d. RFID o di codici a barre, che consentano di ricollegare senza dubbi il rifiuto conferito al singolo codice personale e, quindi, alla singola utenza.

Il codice così rilevato deve inoltre consentire di ricollegare a ciascuna utenza, "come requisito minimo", "il peso o volume della quantità di RUR conferito", fermo restando che attraverso il codice possono essere anche misurate "le

quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali" (art. 4, D.M. cit.).

Vengono poi dettate due modalità di misurazione del rifiuto conferito: è possibile la "pesatura diretta, con rilevazione del peso" oppure la pesatura indiretta "mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza" e "determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico". La pesatura, con l'una o con l'altra modalità, può avvenire "a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta", con "un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta", può essere "integrata nel contenitore adibito alla raccolta" o "effettuata presso un centro di raccolta" (art. 6, D.M. cit.). Possono anche essere adottati sistemi misti di pesatura (indiretta e diretta).

Precisato che:

- o l'Ifel, l'istituto di finanza degli enti locali dell'Anci, con la nota 15 marzo 2016 ha evidenziato che i comuni devono colmare un vuoto normativo e istituire un'apposita tariffa Tari per i bed & breakfast, poiché questa attività non può essere parificata né agli alberghi né alle civili abitazioni. I b&b, infatti, non possono essere parificati agli alberghi per il pagamento della tassa rifiuti, perché la potenzialità di produzione dei rifiuti è minore. Allo stesso modo non è possibile applicare la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz'altro superiore.;
- o non può una delibera del consiglio comunale stabilire, ai fini della TARI, delle tariffe che fissano per gli alberghi degli importi superiori a quelle previste per le abitazioni, in mancanza di adeguata istruttoria e di motivazione; è pertanto da considerarsi illegittima tale delibera e deve essere annullata. Questo è quanto stabilito dal Tar Puglia, con la Sent. n. 426, del 3 marzo 2016. T.A.R. Puglia. Lecce, 3 marzo 2016. n. 426
- o Cass. civ. Sez. V 09-11-2016 n. 22756 L'art. 62 comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile che non possono identificarsi nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà od alle esigenze del tutto soggettive dell'utente e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area.
- o Commis. Trib. Prov. Basilicata Potenza Sez. II, 12-10-2016. E' illegittima per difetto di ragionevolezza e proporzionalità la delibera comunale di approvazione delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che equipari attività con differenti capacità produttive di rifiuti.
- o Cass. civ. Sez. V, 24-06-2016, n. 13120 (rv. 640150) In tema di tassa per il deposito in discarica e, all'esito delle modifiche della I n. 221 del 2015, in impianti d'incenerimento (cd. "ecotassa"), tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto sottoposto al tributo previsto dall'art. 3 commi 24 e 53 della l. n. 549 del 1995, sicché grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti (nella specie, la frazione organica stabilizzata - FOS - e i sovvalli) al fine di ottenere l'esenzione o l'imposizione agevolata - quest'ultima prevista, "per gli scarti ed i sovvalli di impianto di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili", nella misura pari al 20 per cento dell'ammontare fissato in via ordinaria - l'onere di provare la effettiva natura degli stessi. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Campania, 07/11/2011)

Atteso che l'art. 36, L. n. 221 del 2015 (ex Collegato ambientale), al fine di favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti, dà la possibilità ai Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) in caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

Secondo l'art. 36, L. n. 221 del 2015, le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.

La previsione appare in linea con la "Relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, aggiornata al 31 dicembre 2014" (Doc. CCXXIV, n. 1) e presentata dal Ministro dell'Ambiente, Galletti, nella quale si ricordava che la Corte dei conti europea ha invitato gli Stati membri a "introdurre strumenti economici nella gestione dei rifiuti per promuovere la prevenzione e il riciclo, in particolare attraverso una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, regimi 'paghi quanto butti' e altri incentivi nelle tariffe pagate dalle utenze domestiche" (Corte dei Conti europea, Relazione n. 20/2012).

La norma aggiunge la nuova lettera e-bis) all'art. I comma 659, L. 27 dicembre 2013 n. 147, cioè della Legge di stabilità 2014 -cui originariamente era "Collegato" il provvedimento - che ha disciplinato l'applicazione della TARI, la nuova tassa sui rifiuti - TARI, individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, sulla scorta di quanto già previsto per lo più dalla normativa in materia di Tares (che, contestualmente è stata abrogata). Il successivo D.L. n. 16 del 2014 (finanza locale) ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della TARI per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa.

Sotto tale profilo, la disciplina della TARI ha confermato le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares. Nello specifico quindi, in base al citato comma 659 -comma modificato dall'ex Collegato Ambientale- il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni, come ad esempio nel caso di: - abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; - fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il Comune può anche deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle citate (comma 660), prevedendone la copertura finanziaria con apposite autorizzazioni di spesa fondate su risorse derivanti dalla fiscalità generale dello stesso Comune.

Atteso che l'art. 37, L. n. 221 del 2015, le cui disposizioni mirano a incentivare il compostaggio aerobico, specificato adesso quale "compostaggio individuale" e "compostaggio di comunità" introduce due nuovi commi in due norme del TUA (ossia, gli artt. 208 e 214, D.Lgs. n. 152 del 2006), prevedendo, rispettivamente:

- una riduzione della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per le utenze domestiche (con riferimento ai rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino) e non domestiche (residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche) che realizzano il compostaggio aerobico individuale (nuovo comma 19-bis dell'art. 208);
- L'art. 38, modificando l'art. 180, D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, offrendo ai comuni la possibilità di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Viene prevista anche l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Vista la circolare n. 5 del MEF recante ad oggetto: "UFFICIO Il Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)."

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152 2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); ● assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); ● deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); ● fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Atteso che, in caso di gestione consortile dei rifiuti, l'esigenza di affidare la redazione del piano al gestore del servizio discende dal fatto che questi è il soggetto maggiormente a conoscenza dei dati economici e tecnici necessari alla sua compilazione; nondimeno, dette informazioni -destinate a confluire nella determinazione della tariffa- oltre ad essere in parte già note all'amministrazione comunale, diretta beneficiaria del servizio, sono da questa ulteriormente verificabili proprio attraverso l'interlocazione diretta con il soggetto che per suo conto gestisce il servizio. In questo scambio informativo aperto, non connotato da rigide ripartizioni di competenze, è ragionevole ritenere che la disciplina sui contenuti descrittivi del piano finanziario vada intesa in modo non formalistico ma funzionale all'obiettivo sostanziale di una informazione effettiva che dia conto dell'esattezza e della completezza dei dati necessari alla determinazione del riparto dei costi e alla quantificazione della tariffa comunale. T.A.R. Piemonte. Torino. Sez. 12 20 gennaio 2016, n. 78

Visto l'allegato Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 99.267,00 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 58.808,00
COSTI VARIABILI	€ 40.459,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale; ● la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ● la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività.



Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di provvedere in merito;

La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) prevede che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla scorta dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio (articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e articolo 14, comma 1 1, DI 201/2011).

Il piano finanziario deve contenere l'individuazione di tutti gli oneri imputabili al servizio, siano essi costi di esercizio (costi di gestione, costi comuni, costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento (costo d'uso del capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i criteri dettati dal Dpr 158/1999, relativo al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le componenti di costo del servizio.

Il piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio (articolo I, comma 683, L. 147/2013 e articolo 14, comma 23, DI 201/2011), mentre la sua approvazione è rimessa dalla legge al Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia'.

Il comma 683 chiarisce che l'organo competente, è il Consiglio comunale (titolare altresì della competenza in materia di tariffe del tributo). Ad ogni buon conto, la disciplina "non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l'illegittimità per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano finanziario (Tar Sardegna. con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014).

Il piano, così come redatto dal gestore, deve necessariamente essere integrato anche con le voci di costo, inerenti al servizio, anche se non note al gestore in quanto compaiono nel bilancio comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti), che debbono comparire nel piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal Dpr 158/1999, anche se sostenuti direttamente dal Comune (Corte conti Emilia-Romagna. sez. reg. controllo, deliberazione n. 125 dell'8 maggio 2014).

La legge pone il costo del servizio come limite massimo ai proventi della tassa.

Per scongiurare che, nonostante le previsioni del piano finanziario abbia a prodursi un risultato negativo a consuntivo, ( il che può verificarsi sia per il gettito del tributo inferiore al previsto, sia perché i costi si sono rivelati superiori a quanto indicato nel piano finanziario), i Comuni possono modificare aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza con effetto retroattivo dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno, derogando al comma 169 della legge 296/2006, possibilità introdotta già nel 2013 (articolo 193 del Dlgs 267/2000, modificato dall'articolo I , comma 444, legge 228/2012). Tale facoltà, tuttavia, è esercitabile solo entro il termine per l'approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri (con l'anno in corso 31 luglio) e a condizione che sia riscontrato un disequilibrio di bilancio.

L'eccedenza di gettito rilevata a competenza deve destinarsi ad abbattimento del tributo dovuto per l'anno successivo (Corte dei conti Campania, delibera 218/2013) e ministero delle Finanze (Circolare n. 95/1994;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite

indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; n. 3 TARI.

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. IO ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. IO ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.0 e contrari n.0 espressi in forma palese per alzata di mano da n.7 consiglieri comunali presenti e votanti:

#### DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e della cornice normativa in premessa tratteggiata e che qui s'intende richiamata, il piano finanziario relativo al costo del servizio di igiene urbana, allegato al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, e le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) di quantificare in € 99.267,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, come da allegato piano finanziario dei costi del servizio di igiene urbana, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio.

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Dopodichè con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n.7, astenuti n.0 e contrari n.0 espressi in forma palese per alzata di mano da n.7 consiglieri comunali presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000.

IL SINDACO  
Guerra Giov Battista



Il Segretario Comunale  
Alberto dott. Lorenzi

---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, attesta

che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 16/02/2018 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.barghe.bs.it](http://www.comune.barghe.bs.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale  
Alberto dott. Lorenzi

---

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del

TUEL).

Alberto dott. Lorenzi

---